

contributo  
unificato  
OK TR 13/17



**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

26909/2014

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO - Presidente -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Giornalisti  
- pratica di fatto -  
Presupposto per la partecipazione all'esame di abilitazione professionale - condizioni

R.G.N. 15112/2008

R.G.N. 18610/2008

Cron. 26909

Rep. 4458

ha pronunciato la seguente

Ud. 21/10/2014

**SENTENZA**

PU

sul ricorso 15112-2008 proposto da:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

X in persona del Presidente in carica Dott.

LD, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio

dell'avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

VC, elettivamente domiciliato in ROMA,

2014

2060

VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell'avvocato  
RICCARDO ANDRIANI, che lo rappresenta e difende  
giusta procura speciale del Dott. Notaio in PALERMO  
il 4/2/2014, rep. n. 762;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI X  
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI  
PALERMO ;

- **intimati** -

sul ricorso 18610-2008 proposto da:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI X in  
persona del suo legale rappresentante pro tempore  
Presidente Dr. FN , elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio  
dell'avvocato CARCIONE RENATO, rappresentato e difeso  
dall'avvocato TERESA SCIORTINO giusta procura  
speciale a margine del controricorso e ricorso  
incidentale;

- **ricorrente** -

**contro**

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI , VC  
, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE  
D'APPELLO DI PALERMO ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 16/2008 della CORTE D'APPELLO

di PALERMO, depositata il 31/03/2008, R.G.N.  
585/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

udito l'Avvocato ALBERTO COLITTI per delega;

udito l'Avvocato RENATO CARCIONE per delega;

udito l'Avvocato RICCARDO ANDRIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;



CASSAZIONE.net



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. CV , assunto dalla sede RAI di Palermo con funzioni di tecnico di produzione, nel febbraio 2003 chiese al direttore della testata giornalistica di "RAI 3" il rilascio dell'attestazione di compiuta pratica giornalistica, allegando di avere svolto di fatto attività giornalistica, consistente nella libera scelta delle immagini da montare a corredo dei servizi giornalistici del TG regionale.

Sia il direttore della testata, sia il consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti, sia quello nazionale, rigettarono in successione l'istanza del sig. V , negando che l'attività da questi svolta potesse assimilarsi a quella giornalistica.

2. Nel 2006 il sig. CV impugnò dinanzi al Tribunale di Palermo la deliberazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della compiuta pratica.

Nel giudizio intervennero il Consiglio Regionale dell'ordine dei giornalisti e la Procura della Repubblica, ambedue chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 15.5.2007 n. 12 il Tribunale di Palermo accolse la domanda, annullò la delibera consiliare impugnata e dichiarò che CV aveva compiuto la pratica giornalistica ai fini della partecipazione all'esame per l'abilitazione professionale.

3. La sentenza di primo grado venne impugnata in via principale dal Consiglio Nazionale ed in via incidentale da quello incidentale, ciascuno dei quali chiese il rigetto della domanda attorea.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza 31.3.2008 n. 5794, confermò la decisione di primo grado.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con tre motivi illustrati da memoria, ed in via incidentale dal Consiglio Regionale dell'ordine dei giornalisti, anch'esso con tre motivi illustrati da memoria.

CV ha resistito con controricorso.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Questioni preliminari.

1.1. Il controricorrente, sia con la memoria depositata il 4.2.2014 che nella discussione orale, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Ciò per due ragioni:

(a) sia perché nelle more del giudizio è stato ammesso dal consiglio dell'ordine, senza riserve, a sostenere l'esame per l'abilitazione professionale; tale esame è stato da lui superato ed ha quindi conseguito l'iscrizione all'ordine dei giornalisti;

(b) sia per effetto dell'art. 4, comma 2 *bis*, del d.l. 30-06-2005 n. 115 (convertito nella l. 17-08-2005 n. 168), a norma del quale *"conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale (...) i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela"*. (mu)

1.2. Ciascuna delle due ragioni poste dal ricorrente a fondamento della richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere è infondata.

1.3. Che CV sia stato iscritto senza riserve nel registro dei praticanti giornalisti, e quindi - superato l'esame di abilitazione professionale - sia stato iscritto senza riserve nell'ordine dei giornalisti è circostanza negata dal Consiglio Regionale (si veda il controricorso, pp. 22-23), il quale ha anzi allegato al proprio fascicolo di parte le due deliberazioni con le quali le suddette iscrizioni sono state decise con riserva.

1.4. Nemmeno la materia oggetto del contendere nel presente giudizio può dirsi cessata per effetto dell'art. 4, comma 2 *bis*, d.l. 150/05.

Tale norma fa salvi gli effetti del superamento dell'esame di abilitazione professionale, quand'anche l'ammissione ad esso sia avvenuta *jussu iudicis*,



a condizione che il candidato fosse "in possesso dei titoli per partecipare" alla prova selettiva.

L'art. 4 d.l. cit. non ha affatto il senso e lo scopo che vorrebbe attribuirgli il ricorrente: e cioè sanare, una volta avvenuto il superamento dell'esame, qualsiasi vizio attinente la domanda di partecipazione proposta dal candidato.

La disposizione di cui si discorre non è una norma ad efficacia sanante, ma previsione dettata al più limitato scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento col quale il giudice (o la stessa amministrazione, in via di autotutela) ordini l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. La norma dunque dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti di adempimenti amministrativi, e non intende sanare vizi o irregolarità già verificatisi (così, testualmente, Corte cost., 09-04-2009, n. 108).

Da ciò discendono due conseguenze.

La prima è che la norma in esame, in quanto avente natura eccezionale, è insuscettibile di applicazione analogica od estensiva, come già ripetutamente affermato dal giudice amministrativo (C. Stato, sez. VI, 11-01-2012, n. 106; C. Stato, sez. VI, 15-02-2012, n. 770).

La seconda è che l'art. 4 d.l. cit. può trovare applicazione quando, a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di iniziativa della stessa amministrazione, vi sia stato un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato agli esami di idoneità all'esercizio della professione, con la ripetizione delle prove sia scritte che orali o con una nuova valutazione di esse. La norma in esame, invece, non trova applicazione quando a venire in discussione sia non già l'idoneità del candidato, ma il possesso da parte sua dei titoli richiesti dalla legge per la candidatura all'esame (così C. Stato, sez. IV, 14-01-2011, n. 186). Dunque l'art. 4 cit. produce i propri effetti quando la partecipazione *jussu iudicis* al concorso sia avvenuta dopo una esclusione dovuta a ragioni inerenti l'idoneità del candidato, e non quando sia avvenuta per il *deficit*, in capo al candidato, dei titoli richiesti dalla legge per parteciparvi.

*me*



Tale conclusione del resto è l'unica consentita dal testo della norma, nel quale si afferma che il conseguimento dell'abilitazione professionale per effetto del superamento dell'esame cui si sia stati ammessi con riserva è comunque subordinato al "*possesso dei titoli per partecipare al concorso*".

Nel caso di specie, per contro, è proprio il possesso di uno dei titoli per la partecipazione all'esame di abilitazione professionale ad essere in contestazione, e cioè l'avvenuto svolgimento, da parte di CV, del periodo di praticantato prescritto dalla legge.

Pertanto, non trovando applicazione nel presente giudizio l'art. 4 d.l. cit., il superamento da parte di CV dell'esame di abilitazione non ha fatto cessare la materia del contendere.

## **2. Il primo motivo del ricorso principale.**

2.1. Col primo motivo di ricorso il consiglio Nazionale sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).

Nella illustrazione del motivo, il consiglio Nazionale ascrive alla motivazione della sentenza impugnata due diversi vizi logici.

Il primo sarebbe consistito nel richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'attività svolta dal telecineoperatore (secondo i quali anche la ripresa di immagini costituisce attività giornalistica, là dove attraverso di essa si crei e diffonda una notizia), ed estenderli alla ben diversa attività del montatore, il quale non crea immagini, ma si limita a selezionare quelle riprese da altri, senza alcuna autonomia decisionale ed operativa.

Il secondo vizio logico della sentenza è ravvisato dal Consiglio Nazionale nel passaggio in cui la Corte d'appello ha ritenuto che l'attività svolta da CV

fosse assimilabile a quella giornalistica per il solo fatto che questi agisse in autonomia nel selezionare le immagini da montare. Tale affermazione sarebbe illogica, in quanto la scelta autonoma delle immagini da montare, da parte del montatore, costituisce esercizio di una mera autonomia tecnica, ma ciò non basta a creare una originale elaborazione della notizia.

*mu*



2.2. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata presenta infatti un doppio vizio logico: il primo è la violazione del principio di identità e non contraddizione; il secondo è la violazione della proprietà transitiva della logica deduttiva.

2.2.1. Alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, infatti, correttamente si afferma che l'attività giornalistica può consistere anche nella realizzazione di immagini che *"completano o sostituiscono l'informazione scritta"*, o comunque tali che, in loro mancanza, *"verrebbe meno (...) il valore informativo del servizio"* giornalistico.

Dopo avere stabilito tale corretta regola astratta, la sentenza conclude *"non esservi dubbio"* che l'attività svolta da Claudio Vajana dovesse definirsi *"giornalistica"*, perché questi non si limitava al semplice montaggio delle immagini, ma le selezionava egli stesso *"quasi sempre in autonomia"*. Da ciò la Corte d'appello si è ritenuta autorizzata a concludere che CV  
, nell'esercizio della propria attività, avesse *"contribuito con le immagini a creare la notizia"* (così la sentenza impugnata, p. 8, 1° capoverso). (m)

2.2.2. Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata ha delineato in astratto una regola generale (realizzare immagini può costituire attività giornalistica), e fatto applicazione di essa alla fattispecie concreta (lo svolgimento dell'attività di montaggio) senza indicare perché mai questa rientrasse in quella.

Non vi è dubbio, infatti, che qualsiasi informazione possa essere data per mezzo di immagini, così come non vi è dubbio che una sola immagine può avere una efficacia descrittiva più immediata di molte parole.

Tuttavia il *proprium* dell'attività giornalistica non risiede né nella mera attività scrittoria, né nella mera attività - per così dire - pittografica: giornalista certamente non è chi correda una fotografia della didascalia, così come certamente non fa giornalismo chi aggiunge ad una notizia



riguardante un noto personaggio un fotoritratto di questi, a tutti noto e da tempo diffuso.

Tanto se compiuta con lo scritto, quanto se compiuta con le immagini, l'attività giornalistica consiste essenzialmente nel trasferimento di conoscenze od opinioni riguardanti un fatto concreto. La *notizia* dunque ne è l'oggetto, mentre lo scritto o l'immagine non ne costituiscono che il mezzo.

La ripresa o la diffusione di immagini, quindi, in tanto possono costituire un'attività giornalistica, in quanto abbiano l'effetto o lo scopo di trasmettere informazioni che lo scritto non ha potuto o voluto dare. Sicché, quando l'informazione testuale e quella per immagini vengano diffuse contemporaneamente e congiuntamente, come nel caso del giornalismo televisivo, la seconda può assumere di per sé il rilievo di attività giornalistica solo quando abbia una informazione da trasmettere, e non quando assolva un ruolo meramente servente rispetto al testo.

Così, ad esempio, la ripresa di una catastrofe naturale o di un evento sportivo è di per sé una informazione su quanto è accaduto; per contro l'immagine di repertorio di un uomo politico che esca od entri da una sede istituzionale, diffusa a corredo di una dichiarazione da quegli rilasciata, non ha alcun valore informativo aggiuntivo rispetto all'informazione testuale.

2.2.3. Pertanto, per trarre le debite conclusioni *logiche* dalle proprie premesse, la Corte d'appello avrebbe dovuto così argomentare:

(a) la diffusione di immagini può costituire attività giornalistica quando esse abbiano di per sé una valenza informativa;

(b) CV ha sempre montato immagini senza le quali i servizi giornalistici da esse corredati non avrebbero avuto alcuna valenza informativa;

(c) ergo, CV ha svolto attività giornalistica.

La Corte d'appello, invece, ha del tutto omissso di accertare *in concreto* la premessa minore [lettera (b)] del sillogismo che precede, limitandosi ad affermare che CV ha svolto attività giornalistica perché "selezionava le immagini da diffondere quasi sempre in autonomia".



In tal modo la sentenza ha violato il noto principio di identità e non contraddizione della logica formale, perché ha ritenuto che la fattispecie concreta "A" fosse ricompresa nella regola astratta "B", nonostante la prima fosse chiaramente diversa dalla seconda, e senza indicare le ragioni della suddetta sussunzione.

2.3. Come accennato, la motivazione adottata dalla Corte d'appello è altresì illogica sotto un diverso profilo: ovvero la violazione della proprietà transitiva della logica.

La Corte d'appello, come accennato, ha ritenuto in astratto che la diffusione di immagini costituisce attività giornalistica quando queste completano la notizia, ovvero costituiscano di per sé una notizia.

Ha, quindi, accertato in concreto che CV svolgeva la propria attività di montatore in autonomia, per giungere alla conclusione che questi *"contribuì con le proprie immagini a creare la notizia"*.

La Corte d'appello, in questo modo, ha finito per applicare una regola (il)logica, per cui se "A" è uguale a "B", e "B" è diverso da "C", allora "A" è uguale a "C".

Ed infatti, se per "giornalismo" deve intendersi la diffusione di notizia anche attraverso immagini, per affermare che CV avesse svolto attività giornalistica sarebbe stato necessario accertare che le immagini da lui reperite e montate costituivano esse stesse la notizia, ovvero che senza di esse la notizia teletrasmessa sarebbe stata diversa ed incompleta. La Corte d'appello tuttavia non ha affatto accertato tali circostanze, limitando la propria indagine al riscontro della "autonomia" con la quale CV

svolgeva il proprio lavoro di montatore. In questo modo il giudice d'appello è pervenuto di fatto alla conclusione che non già creare e diffondere immagini "informative" costituisca attività giornalistica, ma anche soltanto montare immagini in autonomia: il che costituisce una evidente incongruenza rispetto alla premessa secondo cui è il *quid pluris* rappresentato dall'immagine rispetto al testo che rende la prima un'espressione di giornalismo, e non certo la maggiore o minore autonomia con la quale l'immagine venne ripresa o montata.



### 3. Il secondo motivo del ricorso principale.

3.1. Anche col secondo motivo di ricorso il Consiglio Nazionale sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).

Espone, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una viziosa motivazione, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prova che CV avesse svolto attività giornalistica.

Secondo il ricorrente, per contro, le prove raccolte nelle fasi di merito non dimostravano affatto l'esercizio continuativo dell'attività in tesi "giornalistica". In particolare:

- (a) la teste RR aveva dichiarato solo che il montaggio di CV rendeva il servizio "più incisivo" (il che non significa che, senza quel montaggio, l'informazione sarebbe stata diversa o incompleta;);
- (b) il teste DC aveva riferito che adattava il proprio testo alle immagini montate da CV, ma anche tale circostanza di per sé non era sufficiente a ritenere provato lo svolgimento di attività giornalistica;
- (c) il teste NV, infine, aveva riferito che il montatore sceglieva da solo le immagini: ma tale scelta autonoma non vale di per sé a distinguere l'attività del montatore da quella del giornalista.

### 3.2. Il motivo è fondato.

Per giungere alla conclusione che CV abbia svolto di fatto la pratica giornalistica, la Corte d'appello ha preso in esame quattro deposizioni testimoniali (pp. 6-7 della sentenza impugnata).

Da queste deposizioni testimoniali sono emersi i seguenti dati oggettivi:

- (a) CV effettuava il montaggio in autonomia (concordano su questo punto tutti i testimoni);
- (b) CV scambiava idee ed opinioni coi giornalisti autori dei testi cui erano destinate le immagini (testi R, C);



(c) CV non si limitava a selezionare le immagini, ma sceglieva anche il titolo e "talora" forniva un prodotto messo in onda senza la supervisione del giornalista.

Sulla base di queste dichiarazioni la Corte d'appello ha ritenuto "*non esservi dubbio che [ CV contribuisse] con le immagini a creare la notizia*".

3.3. Ora, è sin troppo noto come costituisca un tipico vizio di motivazione il travisamento delle prove raccolte, ovvero l'attribuzione ad esse di un significato del quale erano del tutto prive.

Nel caso di specie la Corte d'appello, chiamata a stabilire se nell'attività svolta da CV fosse ravvisabile rispetto al testo scritto quel *quid pluris* che, solo, potrebbe consentire di ritenere "giornalistica" l'attività del montatore di immagini, ha ritenuto di dare risposta affermativa al quesito, sulla base di quattro deposizioni le quali - per come riassunte nella motivazione della sentenza impugnata - *non si sono occupate affatto* di tale problema.

Per accogliere la domanda attorea la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se i servizi giornalistici corredati dalle immagini di CV avrebbero avuto significato diverso senza le immagini da questi montate; ovvero se le immagini montate dall'attore fossero di per sé idonee a trasmettere notizie non esternabili con la parola; e ciò avrebbe dovuto fare con riferimento a fatti e date specifici. tale accertamento, tuttavia, è mancato: sicché, pur potendosi ammettere in astratto che anche un montatore possa dar vita a creazioni così originali da costituire di per sé attività giornalistica, nel caso di specie non è dato sapere donde la Corte d'appello abbia tratto la prova che ciò sia avvenuto.

Vale la pena aggiungere, per completezza, che prova in tal senso non è la generica affermazione, riferita dalla testimone R , secondo cui i servizi corredati dalle immagini montate da CV erano "più incisivi", e ciò per due ragioni.

*me*



La prima ragione è che trattasi di affermazione del tutto generica, ed inidonea a giustificare l'assimilazione dell'attività di montatore a quella di giornalista.

La seconda ragione è che nemmeno la più lata concezione di "attività giornalistica" può arrivare a ricomprendere in essa l'*enfasi*, ovvero l'esaltazione della capacità attrattiva d'un testo.

Così, ad esempio, non v'è dubbio che una veste grafica con caratteri maggiorati, grassetti e sottolineature possa attrarre l'attenzione del lettore, e risultare così "più incisiva": ma assurdo sarebbe ritenere che il curatore della grafica di un testo svolga attività giornalistica.

Allo stesso modo, nel presente giudizio per potere qualificare come giornalistica l'attività d'un montatore non era sufficiente che le sue immagini "enfaticassero" il testo parlato, ma sarebbe stato necessario accertare se quelle immagini avevano di per sé un contenuto informativo *diverso ed ulteriore* rispetto alla parte testuale.

#### **4. Il terzo motivo del ricorso principale.**

4.1. Col terzo motivo di ricorso il Consiglio Nazionale sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 29 e ss. l. 3.2.1963 n. 69, nonché gli artt. 34 e 41 d.p.r. 4.2.1965 n. 115); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

4.2. Sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere illegittimo, da parte del Consiglio dell'Ordine, il diniego dell'attestazione di compiuta pratica giornalistica. Quest'ultima, infatti:

(a) deve svolgersi nell'ambito dei servizi redazionali, ex art. 34 d.p.r. 115/65, e ciò non era nella specie avvenuto;

(b) deve essere continuativa, e nella specie era stata fornita al massimo la prova della continuità dell'attività di montaggio, ma non di quella formativa;



(c) esige che il praticante sia soggetto al tutoraggio di un giornalista (art. 29 l. 69/63 e 41 dpr 115/65), nella specie ritenuto dalla Corte d'appello surrogabile da una generica supervisione;

(d) richiede l'inserimento del praticante nei quadri organici dei servizi redazionali (artt. 41-43 d.p.r. 115/65), nella specie mancata.

4.3. Sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente deduce col quarto motivo di ricorso che erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto dimostrato lo svolgimento della pratica giornalistica per 18 mesi da parte di CV  
, sebbene questi avesse dimostrato in giudizio di avere svolto per tale periodo l'attività di montatore, non quella di praticante.

4.4. Il motivo è fondato in ambedue i profili in cui si articola.

4.4.1. Sotto il primo profilo (violazione di legge), v'è da rilevare che anche la pratica giornalistica, come qualsiasi attività, può essere svolta "di fatto", e cioè senza l'adempimento delle prescrizioni formali di legge cui è subordinata l'assunzione della qualità di "praticante".

Lo svolgimento di fatto della pratica giornalistica costituisce titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione professionale se esso sia stato rispettoso di tutte le prescrizioni legali concernenti la pratica, fuor d'una: la formale iscrizione del praticante nel relativo registro. E' ovvio infatti che, se così non fosse, lo svolgimento della pratica di fatto finirebbe per divenire un *modus discensus* per l'aggiramento delle norme di legge che disciplinano l'accesso all'attività giornalistica.

Dunque il praticante giornalista di fatto potrà essere ritenuto tale a condizione che abbia svolto una attività coincidente *in facto* con la pratica giornalistica così come descritta dalla legge: e dunque se sia stato *di fatto* inserito nei quadri redazionali, se sia stato *di fatto* soggetto alla vigilanza del direttore, se il tirocinio sia durato *di fatto* per 18 mesi; se sia stato svolto *di fatto* in modo continuativo.



4.4.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto in sostanza irrilevante il mancato rispetto, da parte di CV , degli obblighi di legge inerenti la sorveglianza della pratica da parte del direttore responsabile, e l'inserimento del praticante nei quadri della redazione. E ciò sul presupposto che, avendo l'attore svolto una pratica di fatto, sarebbero in tal caso inapplicabili le norme di legge disciplinanti lo svolgimento della pratica giornalistica.

Tale affermazione è erronea *in iure*, perché chi svolga attività giornalistica senza essere inserito nei quadri redazionali, senza carattere di continuità e senza supervisione d'un giornalista non è un praticante di fatto. Se così non fosse, si smarrirebbe la distinzione tra pratica giornalistica di fatto ed altre attività che pratica giornalistica non sono.

La pratica giornalistica di fatto non è una attività *legibus soluta*, ma è semplicemente una pratica svolta senza iscrizione nel registro dei praticanti. Tale pratica, però, per essere definita "di fatto" deve essere conforme al modello legale della pratica giornalista, altrimenti nemmeno di pratica di fatto si potrebbe parlare, ma solo di una attività giuridicamente irrilevante. mm

4.5. Sussiste, infine, il vizio di motivazione denunciato col terzo motivo di ricorso.

La Corte d'appello, infatti, pur in assenza d'una formale dichiarazione di inizio di svolgimento della pratica, ovvero d'una prova equivalente, ha ritenuto compiuto in modo continuativo il prescritto periodo di 18 mesi di pratica.

Per giungere a tale conclusione, la Corte d'appello si è limitata ad affermare che nella specie risultava "*inequivocamente accertato*" lo svolgimento delle mansioni di giornalista praticante per un periodo superiore a 18 mesi.

Questa ermetica motivazione tuttavia nulla consente di inferire circa l'*iter* logico seguito dalla Corte d'appello per pervenire a tale conclusione: non è dato saper, e in particolar modo, né da quali fonti di prova abbia tratto tale convincimento; né da quali fonti di prova abbia desunto il carattere *continuativo* dello svolgimento della pratica, che ovviamente è altra e



diversa attività rispetto allo svolgimento continuativo dell'attività di montatore.

5. Tutte le conclusioni che precedono sono state già affermate da questa Corte in una vicenda quasi identica, decisa dalla sentenza 31.3.2014 n. 5794.

#### **6. Il ricorso incidentale.**

6.1. Il ricorso incidentale proposto dal Consiglio Regionale dell'ordine dei giornalisti resta assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.

7. La sentenza impugnata deve in definitiva essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in differente composizione, la quale nel riesaminare la causa si atterrà al seguente principio di diritto:

***Lo svolgimento della pratica giornalistica "di fatto" può consentire la partecipazione all'esame di abilitazione professionale solo se sia stato in tutto conforme al modello di pratica professionale descritto dalla legge, salvo che per il requisito formale dell'iscrizione nel registro dei praticanti: e dunque se il praticante sia stato inserito di fatto nella redazione, se sia stato soggetto di fatto alla supervisione d'un giornalista, e se di fatto abbia svolto la pratica in modo continuativo.***

*m*

8. Il giudice del rinvio, inoltre, nell'esaminare la domanda proposta da CV provvederà a sanare le mende motivazionali sopra rilevate, e quindi:

(a) spiegherà compiutamente se sussista la prova che le immagini montate dall'attore avessero di per sé valenza informativa, indicando da quali fonti di prova abbia tratto tale convincimento;

(b) eviterà di ritenere dimostrato il carattere giornalistico dell'attività svolta dall'attore sulla base della mera circostanza che quell'attività venisse svolta in autonomia;



(c) preciserà da quali fonti di prova abbia tratto il convincimento dell'esistenza dello svolgimento, da parte dell'attore, della pratica giornalistica in modo continuativo per 18 mesi.

### 8. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..

### P.q.m.

la Corte di cassazione:

- ) accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo in differente composizione;
- ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 ottobre 2014.

Il consigliere estensore  
(Marco Rossetti)

Il Presidente

(Libertino Alberto Russo)

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 19 DIC 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA